



## Senato della Repubblica

Interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica

Premesso che:

con sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni;

la Corte di giustizia dell'Unione europea per la causa C-251/17, in data 31 maggio 2018, ha dichiarato e statuito che: 1) la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE; 2) la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l'importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza; 3) la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 25 milioni;

al mese di maggio del 2020 gli agglomerati ancora non conformi sono 68 per un carico generato totale di 5,64 milioni di abitanti equivalenti;

che al mese di maggio del 2020, in termini di sanzione pecuniaria, in considerazione del carattere degressivo della stessa in funzione del numero degli abitanti equivalenti resi progressivamente conformi, un importo della penalità semestrale, inizialmente fissato dalla sentenza del 31 maggio 2018 a € 30.112.500, è di: € 27.961.179 per la I rata semestrale (giu.18/nov.18); € 24.254.356 per la II rata semestrale (dic.18/mag. 19); € 23.884.159 per la III rata semestrale (giu.19 /nov.19).

Si chiede di sapere:

quale è l'ammontare della IV e V rata semestrale derivante dall'inottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-251/17, in data 31 maggio 2018;

e quale il numero e l'elenco degli agglomerati ancora non conformi.

Sen. Emma Bonino